



Firenze, 10 giugno 2022

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

13 GIU. 2022

N. 7788 / 2.6

Al Presidente del Consiglio regionale
SEDE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
XI LEGISLATURA

PAZ N. 128

Proposta di Legge Regionale

Istituzione delle

“Unità speciali di continuità assistenziale nel Sistema Sanitario Regionale”

D' iniziativa dei consiglieri

Diego Petrucci

VITTORIO FANTATTI
14/6/2022

ALBERTO FORSECCI
14/06/2022

FRANCESCO FORSECCI
14/6/2022



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Oggetto;

Art. 2 – Composizione, costituzione e funzioni

Art. 3 - Entrata in vigore

Art. 4 – Norma finanziaria

Preambolo



Il Consiglio regionale

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c) dello Statuto;

Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "*Disciplina del Servizio sanitario regionale.*";

Tenuto conto del Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 "*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID 19*" pubblicato nell G.U. 9 marzo 2020, n. 2020, Edizione straordinaria

Tenuto altresì conto della Delibera di Giunta Regionale 23 marzo 2020, n. 393 ad oggetto "*Linee Guida regionali per l'istituzione delle Unità speciali di continuità assistenziale ai sensi dell'art. 8 DL 14/2020*" e del documento di cui all'allegato A con la medesima allegato

Considerato che

La L.R. 40/2005 delinea l'assetto normativo del Sistema sanitario regionale toscano;

Il D.L. 9 Marzo 2020 n.14 reca "*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID 19*";

Tenuto conto che

In forza dell'art. 8 del D.L. 9 Marzo 2020 n.14 (GU n.62 del 09 marzo 2020), sono stati istituite presso le Aziende UU.SS.LL. regionali le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (U.S.C.A.) per implementare la gestione dell'emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19;



Le U.S.C.A. hanno prestato l'assistenza per la gestione domiciliare dei Pazienti affetti da COVID-19 per i quali non si era reso necessario il ricovero ospedaliero;

L'assetto e la gestione delle U.S.C.A. ha implementato l'efficienza e l'efficacia del Servizio regionale toscano, anche in termini di diagnostica di base, nonché il decongestionamento delle strutture ospedaliere;

Le U.S.C.A. sono state costituite per far fronte alla temporanea emergenza pandemica;

Ritenuto che

Si rendono necessari un riassetto ed una riorganizzazione del Sistema sanitario regionale, volti all'implementazione della medicina del territorio;

È opportuno, in seguito alla cessazione dello stato di emergenza, riorganizzare il sistema sanitario territoriale, prendendo ad esempio l'esperienza virtuosa delle USCA, al fine di garantire al paziente determinati servizi domiciliari;

Approva la seguente legge



Art. 1 - Oggetto

1. La Regione Toscana istituisce un numero di Unità Operativa Ordinaria (di seguito, "U.O.O.") ,proporzionale alla situazione di bisogno sul territorio, anche tenuto conto della carenza dei Medici di Medicina generale dei territori di riferimento, per l'intervento, l'assistenza e la cura domiciliari.

Art. 2 – Costituzione, composizione e funzioni

1. Le U.O.O. prestano assistenza per la gestione domiciliare in favore di Pazienti affetti da patologie che non richiedono il ricovero ospedaliero, anche in termini di una diagnostica di base.
2. Ogni U.O.O. è costituita su base volontaria sull'intero territorio della Regione Toscana, da un numero di medici proporzionale al bisogno.
3. L'Azienda USL competente istituisce un numero di U.O.O. proporzionale alla situazione di bisogno sul territorio.
4. Possono far parte dell'Unità medici titolari di continuità assistenziale e/o di assistenza primaria, medici sostituti di continuità assistenziale, medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale regionale, reperibili della continuità assistenziale aziendali e laureati in medicina e chirurgia iscritti all'ordine di competenza.
5. In caso di necessità ed urgenza possono far parte delle U.O.O. anche altre tipologie di medici, quali dipendenti e convenzionati. L'U.O.O. può essere attivata da medici di assistenza primaria, pediatri di famiglia, medici di continuità assistenziale e CO 118.
6. Spetta al servizio infermieristico aziendale definire i professionisti, in stretto contatto con i medici U.O.O.,per l'assistenza a domicilio e l'esecuzione delle prestazioni terapeutiche necessarie



Art. 3 – Entrata in vigore

1. La presente Legge entra in vigore dopo 60 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana

Art. 4 – Norma Finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Legge si autorizza la spesa massima di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2022- 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022 – 2024.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nel marzo 2020 sono state istituite le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) per aiutare i Medici di Medicina generale nella gestione sul territorio dei pazienti COVID o sospetti COVID. Ogni USCA ha il compito di assistere a domicilio i malati di COVID-19, ospedalizzando, precocemente ed esclusivamente, i casi gravi. L'assetto e la gestione delle U.S.C.A. ha implementato l'efficienza e l'efficacia del Servizio regionale toscano nonché il decongestionamento delle strutture ospedaliere. Si rende quindi necessario un riassetto del Sistema sanitario regionale, volto all'implementazione della medicina del territorio, ed è necessario, in seguito alla cessazione dello stato di emergenza, riorganizzare il sistema sanitario territoriale, prendendo ad esempio l'esperienza virtuosa delle USCA, al fine di garantire al paziente determinati servizi domiciliari, compresa una diagnostica di base. Con la presente proposta di legge si intende istituire un numero di Unità Operativa Ordinaria proporzionale alla situazione di bisogno sul territorio, per l'intervento, l'assistenza e la gestione domiciliare in favore di pazienti affetti da patologie che non richiedono il ricovero ospedaliero. Possono far parte dell'Unità medici titolari di continuità assistenziale e/o di assistenza primaria, medici sostituti di continuità assistenziale, medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale regionale, reperibili della continuità assistenziale aziendali e laureati in medicina e chirurgia iscritti all'ordine di competenza. In caso di necessità ed urgenza possono far parte delle U.O.O. anche altre tipologie di medici, quali dipendenti e convenzionati. L'U.O.O. può essere attivata da medici di assistenza primaria, pediatri di famiglia, medici di continuità assistenziale e CO 118.



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto :

In merito all'istituzione delle
"Unità speciali di continuità assistenziale nel Sistema Sanitario Regionale"

Soggetto proponente :

Primo firmatario:
CONS. DIEGO PETRUCCI

Copertura finanziaria :

Oneri a carico del bilancio regionale

Tipologia della proposta di legge

Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento indica se la proposta di legge:

x prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, che comportano la quantificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) l.r. 1/2015)

Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge:

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento della proposta di legge illustra i criteri ed il metodo utilizzato per:

- quantificare nuovi oneri a carico del bilancio triennale derivanti dalla proposta di legge
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sul bilancio triennale in vigore
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sui futuri esercizi finanziari
- dimostrare l'eventuale invarianza di spesa
- puntualizzare nel dettaglio le singole voci di incremento e/o di riduzione di spesa
- esplicitare il metodo seguito per la definizione degli oneri finanziari che derivano dalla proposta in esame
- individuare la tipologia di spesa/entrata di parte corrente o in conto capitale
- attestare la sussistenza della clausola di non onerosità
-

Sulla base dei criteri di cui sopra, la proposta di legge in esame trova la propria copertura finanziaria sulle previsioni del bilancio finanziario 2022-2024 per gli importi di seguito indicati:

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
Missione	13	13	13	
Programma	5	5	5	
Titolo	2	2	2	
Totale	300.000,000	300.000,00	300.000,00	900.000,00

Copertura finanziaria:

Il Settore Bilancio e Finanze sulla base della quantificazione egli oneri previsti dalla proposta di legge verifica la possibile

- variazione al bilancio finanziario con riduzione dello stanziamento su altre Missioni e Programmi
- utilizzo delle risorse stanziato sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio (se grava sul bilancio regionale la verifica la deve fare il Settore competente in materia di bilancio della Giunta)
- invarianza della spesa dando atto che la copertura finanziaria sussiste sulle attuali previsioni o mediante contestuale compensazione nell'ambito della medesima Missione e Programma
- il fondo di riserva per spese impreviste relative ad iniziative di legge destinate a far fronte ad eventi straordinari e sopravvenuti dopo l'approvazione del bilancio del consiglio regionale e che in ogni caso non impegnano bilanci futuri con carattere di continuità
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite incremento del trasferimento concernente il proprio fabbisogno da parte del bilancio regionale
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle già previste
- copertura di minori entrate con contestuale variazione al bilancio finanziario vigente per consequenziali riduzioni di previsioni di spesa
- imputazione sugli esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione purché i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione (art. 14 comma 5 l.r. 1/2015)

Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

Amministrazione proponente: REGIONE TOSCANA

Tipologia del provvedimento: LEGGE REGIONALE

Descrizione dell'intervento: Si rendono necessari un riassetto ed una riorganizzazione del Sistema sanitario regionale, volti all'implementazione della medicina del territorio. La norma intende di riorganizzare, finita l'emergenza sanitaria, il sistema sanitario territoriale, prendendo ad esempio l'esperienza virtuosa delle USCA, al fine di garantire al paziente determinati servizi domiciliari

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

Sì

NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

• 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi):

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

1. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

• 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NOX

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

• 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

identità (aiuti ad hoc);

dimensione;

settore economico o attività (indicare quali: _____);

area geografica¹ (indicare quale: _____);

altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);

caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

2. VANTAGGIO ECONOMICO

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è risposto **SI**:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;

- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

- de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- esenzione* dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento

generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

○ indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

disposizione diretta del Trattato (TFUE)

○ articolo 93

○ articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

○ articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

○ Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

○ Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

○ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo al servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

○ Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

Casi di pre notifica

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile